Allegato "A" al n. 67.563/12.055

STATUTO

FONDAZIONE CASA LUCCA ETS

Art. 1

Istituzione

1. E' istituita in Lucca una Fondazione, denominata "Fondazione Casa Lucca ETS".
2. La Fondazione ha sede in Lucca, Palazzo Ducale, Cortile Carrara.
3. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
4. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.
5. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Toscana.
6. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 2

Scopo e attività

1. La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale proponendosi di realizzare iniziative destinate a sostenere le situazioni di disagio personale, familiare e sociale che hanno origine dalla mancanza di un alloggio dignitoso, per favorire l'integrazione sociale nel territorio della Regione Toscana, realizzare studi sulle cause e sulle conseguenze del disagio abitativo, elaborare e diffondere proposte teoriche e pratiche, progetti innovativi e per la promozione delle politiche abitative strategiche del territorio concertate tra istituzioni pubbliche e privato sociale.
2. La Fondazione persegue le finalità di solidarietà sociale, senza discriminazione di genere, nazionalità, religione.
3. Per il raggiungimento delle predette finalità la Fondazione svolge principalmente le seguenti attività di interesse generale di cui al D.lgs. 117/2017 art. 5 comma 1:

- ampliamento dell'offerta abitativa per soggetti in situazione di particolare svantaggio sul territorio provinciale attraverso il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare inutilizzato da destinare alle sperimentazioni di housing sociale rivolte sia alla c.d. fascia grigia della popolazione, sia ad altre situazioni ini disagio abitativo attraverso l'offerta di alloggi a canone sostenibile o altre forme innovative di abitare (co-housing, abitare supportato, coabitazioni, abitare solidale), attività questa rientrante nelle disposizioni di cui al al D.lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettere a), q) , z);
- Mediazione sociale ed accompagnamento all'abitare, incentrate sull'attenzione alle persone e ai luoghi dell'abitare, con buone pratiche di riduzione dei conflitti, sia nell'ambito del proprio patrimonio che nei quartieri periferici e nelle zone più marginali, attività questa rientrante nelle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettere w), v), d), l);

- Progettazione anche in termini di co-progettazione e co-programmazione con gli enti nonchè coordinamento della rete dei soci, di servizi innovativi sull'abitare e sulle attività svolte dalla Fondazione anche attraverso organizzazione e realizzazione di studi, ricerche ed analisi di impatto sociale, campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi del disagio abitativo e dell'accessibilità economica degli alloggi in affitto e di proprietà, attività queste rientranti nelle disposizioni di cui al al D.lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettere h), d), i).

4. La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

5. La Fondazione svolge, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, a norma dell'art. 6 del CTS attività diverse da quello di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime purché rientrino nei limiti previsti dagli appositi decreti:

- Acquistare, vendere, ristrutturare, riqualificare, gestire anche attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili affidati o conferiti o concessi in diritto d'uso purché rientrante nei fini istituzionali dell'ente.
- Locazione o sublocazione, la concessione in uso di unità immobiliari.
- Attivare di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati.
- Assumere interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette o acquisire quote di azioni o di obbligazioni in altre società od imprese operanti nello stesso ambito di competenza della Fondazione, avente finalità analoghe o complementari alle proprie.
- Stipulare convenzioni con affidamento di attività a terzi;
- Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altre, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o posseduti a qualunque altro titolo;
- Promuovere, costituire ovvero partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al proseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima,
- Svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle attività istituzionali.
- Assumere prestiti dai Partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale.

Art. 3

Patrimonio e Fondo di Dotazione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo;

b) da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio
c) dai fondi di riserva comunque costituiti
d) da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva
e) da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio
f) da eventuali apporti a titolo di proprietà, dritti reali di godimento da parte dei soci.
2. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i Partecipanti; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
3. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art.17.

Art. 4

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione è costituito
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo.
b) dai contributi ordinari in funzione degli impegni assunti in sede di costituzione della Fondazione, di rinnovo del Consiglio di Amministrazione o di ammissione alla Fondazione nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
c) dai contributi straordinari versati dai Partecipanti.
d) dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione.
e) da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione e sia destinata al fondo di gestione.
2. Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il perseguimento delle finalità della Fondazione.

Art. 5

Partecipanti Aderenti

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Aderenti" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimento della quota annuale, che confluisce nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Partecipante dura tutto il periodo per il quale tale quota è stata regolarmente versata.

Art. 6

Partecipanti Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori", le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con contributi, sovvenzioni, donazioni o con un'attività

professionale di particolare rilievo.

Art. 7

Ammissione nuovi soci, Esclusione e recesso

1. Le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti che intendono ottenere la qualifica di Partecipante devono fare apposita domanda scritta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, corredata da dichiarazione d'intenti.
2. Il richiedente dovrà dimostrare di condividere gli scopi statutari della Fondazione, di operare in un settore di attività affine o complementare a quello della Fondazione e di essere adeguatamente rappresentativo nel settore di attività di appartenenza e nel contesto socio territoriale.
3. La deliberazione circa l'ammissione è comunicata al richiedente.
4. L'organo di amministrazione deve, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del d.Lgs 117/2017, entro centoventi giorni dalla richiesta motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla ai richiedenti.
5. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei partecipanti che delibererà sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione dell'Assemblea stessa.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le condizioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- morte o estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
7. Ciascun Partecipante può fare domanda di recesso al Consiglio di Amministrazione.
8. Esclusioni e recessi devono essere portati a conoscenza dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Art. 8

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
- Assemblea Partecipanti
- Il Presidente della Fondazione
- Il Consiglio di Amministrazione
- Organo di controllo.
2. La partecipazione agli organi, ad eccezione dell'Organo di controllo, non dà diritto a compenso.

Art. 9

Assemblea dei partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti ha il compito di indicare le priorità di indirizzo strategico, di concertare, in plenaria o attraverso commissioni e gruppi di lavoro, le sinergie necessarie per ottimizzare le attività e le risorse recipro-

che in un'ottica di coordinamento tra i soci e di approvare gli obiettivi e i programmi della Fondazione.
2. Formula un parere preventivo obbligatorio ma non vincolante:
- su proposte del bilancio di esercizio ed eventuale bilancio sociale, se previsto;
- su eventuali fatti di gravità straordinaria che possano verificarsi nella gestione economica e patrimoniale sottoposti alla sua attenzione da parte del Presidente della Fondazione;
- sullo scioglimento della Fondazione e sulla proposta di devoluzione del patrimonio residuo;
- su ogni altro argomento sottoposto alla sua valutazione da parte del Presidente della Fondazione.
3. Ciascun Partecipante partecipa all'Assemblea attraverso il legale rappresentante o persona da esso delegata, ed ha diritto ad esprimere un unico voto. Ogni persona presente in Assemblea non può rappresentare, per incarichi propri o per delega ricevuta, più di tre aventi diritto al voto.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed è valida, in prima convocazione, se sono rappresentati, in proprio o mediante delega, almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione, che deve essere convocata a distanza non minore di ventiquattrore dalla prima, l'Assemblea è valida indipendentemente dal numero dei partecipanti. Qualora l'ordine del giorno preveda modifiche statutarie, altre materie di natura straordinaria, o questioni non specificatamente previste dallo statuto, l'Assemblea è valida solo se sono presenti, in proprio o mediante delega, almeno la metà degli aventi diritto
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e indicare il luogo e l'ora della seduta sia in prima che in seconda convocazione.
7. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di tele-comunicazione a condizione che sia consentito:
- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.
9. Nel caso in cui nel corso della riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento audio/video con uno o più di partecipanti la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente: saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
10. In caso l'avviso di convocazione della riunione indichi che la medesima verrà tenuta in modalità interamente telematica, l'avviso di convocazione potrà non indicare il luogo della riunione e, ai fini della validità della riunio-

ne, non sarà necessario che il presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo.

Art. 10

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da minimo tre e massimo nove componenti, tra i quali quelli nominati tra i designati dalle Pubbliche Amministrazioni non possono superare il 50% dei componenti.
2. Ogni partecipante può designare al massimo tre nominativi.
3. Le designazioni devono essere effettuate almeno trenta giorni prima della scadenza del consiglio in carica a mezzo comunicazione scritta.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 anni e sono rieleggibili, Si applica l'art. 2382 del Codice Civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza. Il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo.
5. In ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il soggetto o l'organo che lo aveva designato deve provvedere entro 30 giorni alla nuova designazione di un altro. Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.
6. Il Consiglio d'Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare provvede:
a) alla nomina del presidente e del vice presidente.
b) alla nomina dell'organo di controllo, ovvero del revisore unico o del Collegio dei Revisori laddove richiesto dalla legge.
c) all'approvazione del bilancio di esercizio ai sensi dell'art.13 del codice del terzo settore comprensivo della Relazione di Missione e dell'eventuale bilancio sociale, se previsto;
d) alla approvazione, alle medesime scadenze previste per il bilancio di previsione, di un documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell'esercizio successivo;
e) all'accettazione di nuovi *partecipanti*;
f) alla determinazione delle quote annuali minime di funzionamento della Fondazione;
g) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
h) alla nomina del direttore
i) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
l) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
m) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
n) al conferimento di incarichi professionali superiori ad € 15.000,00;
o) alla eventuale approvazione di un proprio regolamento interno;
p) alle modifiche statutarie;
q) alla nomina di un segretario,
r) all'eventuale nomina del Consiglio Esecutivo
7. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste alle lettere a),

b), c), d), e), f), del presente articolo, per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica. Per la materia prevista dalla lettera p) si procederà a norma dell'art. 16.
8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno un giorno prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.
9. Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
10. È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di tele-comunicazione a condizione che sia consentito:
- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.
11. Nel caso in cui nel corso della riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento audio/video con uno o più di partecipanti la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente: saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
12. In caso l'avviso di convocazione della riunione indichi che la medesima verrà tenuta in modalità interamente telematica, l'avviso di convocazione potrà non indicare il luogo della riunione e, ai fini della validità della riunione, non sarà necessario che il presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo.

Art. 11

Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal consiglio di amministrazione che ne stabilisce la natura e la durata dell'incarico.
2. Il Direttore è il responsabile amministrativo dell'attività della Fondazione nonché capo del suo personale, che dirige definendone i ruoli e adottando, nel rispetto dei contratti di lavoro, tutti gli atti che lo riguardano salvo quelli di irrogazione di sanzioni disciplinari e licenziamento, riservati al Consiglio di Amministrazione.
3. Sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione, cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Presidente, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie. Possono inoltre essere delegati al Direttore ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di amministrazione o in generale ogni potere riconnesso

all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione. Nell'espletamento di detti incarichi il Direttore riferisce al Presidente.
4. Il Direttore sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Presidente

1. Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, che lo sceglie tra i propri Consiglieri oppure tra soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione stesso.
2. Dura in carica quanto il consiglio che lo ha nominato.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima sia difronte a terzi sia in giudizio.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente, ove nominato, o dal Consigliere più anziano nella carica o per età.
5. Il Presidente può delegare a un singolo Consigliere o al Direttore la firma di singoli atti o categorie di atti.
6. Il Presidente svolge funzioni di impulso, di vigilanza e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione. Ad esso compete di fornire un adeguato flusso di informazioni al Consiglio di Amministrazione.
7. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, presenta allo stesso gli affari e formula le proposte di deliberazioni. Vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali. Sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
8. Ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
9. In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Art. 13

Comitato Esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da due Consiglieri e dal Direttore che ne fa parte di diritto.
2. Il Comitato ha il compito di coadiuvare il Direttore e di dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione e permane in carica quanto Consiglio stesso che lo ha nominato.
3. Ha l'obbligo di raccordarsi con il Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Esercizio sociale

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposto dal Direttore e dal Presidente e previo parere dell'assemblea dei partecipanti.

2. Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.
3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, devono regolamentare l'attività della Fondazione nei limiti delle possibilità economiche e finanziarie.
4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
5. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla stessa legge.

Art. 15

Organo di controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'Art. 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
2. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. Laddove sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritto all'apposito registro.
4. Qualora il Consiglio di Amministrazione assegni all'organo di controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al registro dei revisori legali.
5. L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, resta in carica per numero tre esercizi e può essere riconfermato.

Art. 16

Modifiche statutarie

1. Tutte le modifiche del presente statuto debbono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

Art. 17

Scioglimento

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
2. Lo scioglimento della Fondazione, deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

Art. 18

Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie tra gli organi e i partecipanti, comprese quelle relative al presente Statuto, ed inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno definite mediante arbitrato.
2. L'organo arbitrale sarà composto da un unico arbitro. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di C.C.I.A.A. della Toscana Nord-Ovest e si svolgerà nel comune capoluogo della provincia ove la Fondazione ha sede.
3. L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.
4. L'arbitro determinerà come ripartire le spese tra le parti

Art. 19

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, del codice civile.

F.to: Carlo Lazzarini, Luca Nannini notaio